



COMUNE DI SAN MINIATO
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Adottato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/03/2012
Modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 25/09/2012 e n. 107 del 29/11/2012
Modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 20/03/2014, n. 115 del 30/12/2014
e n 49 del 28/07/2015
In vigore dal 01/01/2015

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Assimilazioni

Art. 2 bis- Elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale

Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 5 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 6 – (Abrogato)

Art. 6 bis – Richiesta agevolazioni IMU

Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 8 – Obblighi del contribuente ed attività di controllo

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

Art. 10 – Attività di recupero

Art. 11 – Incentivi per l'attività di controllo

Art. 12 – Versamenti minimi

Art. 13 – (Abrogato)

Art. 14 – Riscossione coattiva

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 5 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D-Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - b) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Allo stesso regime dell'abitazione sono soggette le eventuali pertinenze.

Art. 2 bis – Elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale

1. La detrazione per l'abitazione principale è elevata di Euro 50,00 per i nuclei familiari nei quali risiedono portatori di handicap con percentuale di invalidità pari al 100%. Per usufruire della maggiore detrazione di cui sopra deve essere presentata domanda con allegata certificazione attestante lo stato di invalidità entro il 31 dicembre dell'anno per cui si richiede l'agevolazione; detta domanda non deve essere reiterata ogni anno; deve invece essere comunicato il verificarsi di cambiamenti che determinino la perdita del diritto all'agevolazione.

Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011 comma 2 che richiama l'agevolazione di cui all'art.2 del D.Lgs. 504/1992 ed al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o da alcuni dei comproprietari, l'agevolazione opera anche nei confronti dei contitolari non in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 5 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art.7, comma1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, si applica a tutti gli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 (abrogato)

Art. 6 bis – Richiesta agevolazioni IMU

1. I soggetti passivi dell'imposta, che si trovino nelle condizioni di richiedere l'applicazione di un'aliquota agevolata nelle sottoelencate ipotesi, sono tenuti a presentare la specifica modulistica predisposta dal Comune:
 - a) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata (assimilazione ad abitazione principale)
 - b) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che l'abitazione non risulti locata (assimilazione ad abitazione principale)
 - c) immobile ad uso abitativo locato con contratto d'affitto registrato
 - d) immobile ad uso abitativo locato con contratto d'affitto a canone concordato come previsto negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
 - e) immobile ad uso abitativo locato alle condizioni previste dall'art.3 comma 1 del Contratto di Servizio stipulato fra il Comune di San Miniato e la Società Domus sociale S.r.l;
 - f) inagibilità/inabitabilità dei fabbricati.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza del saldo IMU dell'anno per cui si chiedono le agevolazioni ed ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso di variazione deve essere inviata entro la scadenza del saldo IMU l'apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione.

Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare.

Art. 8 – Obblighi del contribuente ed attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.8 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 10 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione, interessi e spese postali non supera euro 25,00.

Art. 11 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 (Abrogato)

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo la normativa vigente.

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2015